

A cura di
Marilisa D'Amico
Marina Brambilla
Valentina Crestani
Nannerel Fiano

IL LINGUAGGIO DELL'ODIO

Fra memoria e attualità

IDN
I DIRITTI
NEGATI

RICERCHE

FrancoAngeli

OPEN  ACCESS

COLLANA DIRETTA DA
GUSTAVO ZAGREBELSKY
MARILISA D'AMICO

Coordinamento editoriale: Francesca Biondi (Università di Milano), Valeria Marcenò (Università di Torino)

Redazione: Stefania Leone (Università di Milano), Benedetta Liberali (Università di Milano), Francesco Pallante (Università di Torino), Mia Caielli (Università di Torino).

Comitato scientifico: Gaetano Azzariti (Università di Roma La Sapienza), Bianca Beccalli (Università di Milano), Mauro Barberis (Università di Trieste), Giuditta Brunelli (Università di Ferrara), Eva Cantarella (Università di Milano), Emilio Dolcini (Università di Milano), Yasmine Ergas (Columbia University), Alessandra Facchi (Università degli Studi di Milano), Luigi Ferrajoli (Università Roma Tre), Marcello Flores d'Arcais (Università di Siena), Maurizio Fioravanti (Università di Firenze), Enrico Grosso (Università di Torino), Letizia Mancini (Università degli Studi di Milano), Andrea Pugliotto (Università di Ferrara), Marco Ruotolo (Università degli Studi Roma Tre), Francesca Zajczyk (Università di Milano-Bicocca).

I diritti umani non sono astratte prove di sentimentalismo umanitario. Hanno, dalla loro parte, grandi visioni del mondo e concezioni filosofiche. Ma queste non sarebbero che esercitazioni o elucubrazioni teoriche se non si fossero incarnate in potenti movimenti sociali di rivendicazione di libertà e giustizia.

Si è trattato d'una storia plurisecolare della libertà come liberazione. I suoi protagonisti concreti sono state le forze di coloro che stavano al basso della piramide sociale, non avendo, quelli che stavano in alto, bisogno di diritti, poiché a loro bastavano i poteri. Si è trattato anche della storia dell'uguaglianza. Senza uguaglianza, infatti, i diritti cambiano natura: per coloro che stanno in alto, diventano privilegi e, per quelli che stanno in basso, carità; ciò che è giustizia per i primi è ingiustizia per i secondi; la solidarietà si trasforma in invidia sociale; le istituzioni, da luoghi di protezione e integrazione, diventano strumenti di oppressione e divisione. Senza uguaglianza, il regime dei diritti – la democrazia – diventa oligarchia: i diritti di partecipazione politica diventano armi nelle mani di gruppi potere, e i diritti sociali diventano concessioni condizionate al beneplacito di chi è nelle condizioni di poterne fare meno. Di questa funzione emancipatrice dei diritti umani si è in gran parte persa la consapevolezza. E ciò è potuto accadere proprio in conseguenza della loro diffusione, che ha messo in secondo piano il loro diverso significato, e ne ha fatto perdere la forza contestatrice delle situazioni e delle istituzioni della disuguaglianza. Oggi, però, di fronte al riapparire di profonde divisioni e di gravi discriminazioni nelle compagini umane, derivanti da cause complesse, occorre riprendere i discorsi sui diritti rimettendo in primo piano il loro significato originario.

Questa è la prospettiva della Collana di studi che si propone: un approfondimento dello studio dei diritti umani nelle situazioni della vita in cui singoli individui e gruppi sociali (detenuti, ammalati, portatori di handicap, emigrati, minoranze d'ogni genere) soffrono discriminazioni a causa delle loro particolarità individuali e della loro posizione nella organizzazione sociale. La Collana comprende distinti contributi scientifici suddivisi in tre sezioni: atti di seminari e convegni (ATTI), raccolte di materiali e commenti all'ordinamento e alle novità legislative (FATTI) e studi monografici (SAGGI).

Tutti i volumi pubblicati saranno sottoposti a un processo di peer review che ne attesta la validità scientifica.



Il presente volume è pubblicato in open access, ossia il file dell'intero lavoro è liberamente scaricabile dalla piattaforma **FrancoAngeli Open Access** (<http://bit.ly/francoangeli-oa>).

FrancoAngeli Open Access è la piattaforma per pubblicare articoli e monografie, rispettando gli standard etici e qualitativi e la messa a disposizione dei contenuti ad accesso aperto. Oltre a garantire il deposito nei maggiori archivi e repository internazionali OA, la sua integrazione con tutto il ricco catalogo di riviste e collane FrancoAngeli ne massimizza la visibilità e favorisce la facilità di ricerca per l'utente e la possibilità di impatto per l'autore.

Per saperne di più:

http://www.francoangeli.it/come_publicare/publicare_19.asp

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio "Informatemi" per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

A cura di
Marilisa D'Amico
Marina Brambilla
Valentina Crestani
Nannerel Fiano

IL LINGUAGGIO DELL'ODIO

Fra memoria e attualità

IDN
I DIRITTI
NEGATI

RICERCHE

Collana diretta da
Gustavo Zagrebelsky
e Marilisa D'Amico

FrancoAngeli
OPEN  ACCESS

Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale dell'Università degli Studi di Milano.

Isbn: 9788835125709

Copyright © 2023 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

Publicato con licenza *Creative Commons Attribuzione-Non Commerciale-Non opere derivate 4.0 Internazionale* (CC-BY-NC-ND 4.0)

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it>

Copyright © 2021 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835125709

INDICE

Introduzione <i>Marilisa D'Amico, Marina Brambilla, Valentina Crestani, Nannerel Fiano</i>	pag. 7
Note introduttive <i>Elio Franzini, Giovanni Turchetta, Lorenza Violini, Diana De Marchi</i>	» 13

Parte prima La prospettiva storica

Un regno razzista, una repubblica antisemita: il linguaggio razzista in Italia (1896-1945) <i>Marco Cuzzi</i>	» 27
Antisemitismo e memoria della Shoah nel dibattito pubblico <i>Gadi Luzzatto Voghera</i>	» 45
Il linguaggio dell'arte testimone d'accusa contro il Terzo Reich <i>Sara Veronica Parini</i>	» 49

Parte seconda La prospettiva linguistico-letteraria

Sono solo parole? Lingua, potere e resistenza nel Terzo Reich <i>Roberta Ascarelli</i>	» 69
---	------

“Der kriminelle ...”, “I soliti ...”:
parole dell’odio in tedesco e in italiano
Marina Brambilla, Valentina Crestani pag. 85

La voce della (nuova) destra tedesca:
la lingua della propaganda populista di ieri e oggi
Vincenzo Gannuscio » 107

Parte terza
**La prospettiva relativa alle norme,
ai comportamenti e agli usi**

La Costituzione non odia: sui limiti costituzionali
ai discorsi di odio
Marilisa D’Amico, Nannerel Fiano » 125

Pregiudizio antisemita e propaganda online
Milena Santerini » 143

Le espressioni d’odio sulle piattaforme digitali:
alcune considerazioni informatico-giuridiche
Giovanni Ziccardi » 159

Parte quarta
La prospettiva sociale

Il linguaggio dell’odio: come l’antisemitismo si diffonde
ai tempi dei *social*
Silvia Brena » 185

Linguaggi dell’antisemitismo.
Dal complottismo all’odio verso Israele
Betti Guetta » 199

Le Autrici e gli Autori » 233

LA COSTITUZIONE NON ODIÀ: SUI LIMITI COSTITUZIONALI AI DISCORSI DI ODIÒ

*Marilisa D'Amico, Nannerel Fiano**

SOMMARIO: 1. La Costituzione può tollerare i discorsi d'odio? – 2. Il quadro normativo interno in tema di linguaggio dell'odio – 3. La giurisprudenza costituzionale in tema di linguaggio che odia – 4. I dati della Mappa dell'Intolleranza: l'odio online nel contesto dell'emergenza sanitaria – 5. La (non) regolamentazione dell'odio online nell'ordinamento italiano – 6. Il quadro sovranazionale – 7. Odio online e Unione europea – 8. Riflessioni conclusive.

1. La Costituzione può tollerare i discorsi d'odio?

L'attuale dibattito intorno all'*hate speech* e alle modalità con cui la comunicazione può incitare a forme di intolleranza sottende una profonda riflessione sugli eventuali limiti previsti in Costituzione dinnanzi a un linguaggio che incita o provoca odio¹.

Quest'ultimo, già noto all'ordinamento giuridico nazionale e al sistema internazionale dei diritti umani, consiste in quelle espressioni che

[...] diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o altre forme di minaccia basate sull'intolleranza – inclusa l'intolleranza espressa dal nazionalismo aggressivo e dall'etnocentrismo –, sulla discriminazione e sull'ostilità verso i minori, i migranti e le persone di origine straniera².

* I paragrafi 1, 3, 4, 6, 7, 8 sono stati scritti dalla Prof.ssa Marilisa D'Amico, i paragrafi 2 e 5 dalla Dott.ssa Nannerel Fiano.

1. Di recente sul tema cfr. G. Pitruzzella, O. Pollicino, *Disinformation and Hate Speech: A European Constitutional Perspective*, Bocconi University Press, Milano 2020.

2. Raccomandazione 97/20, Consiglio di Europa. Concorrono alla definizione del linguaggio dell'odio anche l'art. 20 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e l'art. 1 e 4 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD).

Perché ci sia *hate speech* è necessario che concorrano tre elementi: la manifesta volontà di incitare odio, un incitamento che sia idoneo a causare atti di odio e violenza e il rischio che tali atti si verifichino³.

Tanto chiarito, come ampiamente noto, i *social networks* e i messaggi d'odio in essi contenuti si rivolgono a una platea pressoché indefinita⁴.

Attraverso la comunicazione di tipo digitale il discorso d'odio ha «trovato una nuova arena per la sua diffusione»⁵; la velocità e la forza di diffusione del discorso dell'odio online hanno spinto il legislatore di molti Paesi a predisporre strumenti normativi *ad hoc*⁶.

Come si anticipava, l'attuale predisposizione di strumenti di natura normativa volti a contrastare i fenomeni d'odio sui *social networks* stimola in prima battuta il costituzionalista a condurre una profonda riflessione sui limiti consentiti alla libertà di manifestazione del pensiero, di cui all'art. 21 Cost: la Costituzione può tollerare i discorsi d'odio?

Se la domanda sorge spontanea, altrettanto naturale è il – parallelo – riferimento al suggestivo paradosso della Tolleranza di popperiana memoria:

[L]a tolleranza illimitata deve portare alla scomparsa della tolleranza. Se estendiamo l'illimitata tolleranza anche a coloro che sono intolleranti; se non siamo

3. Cfr. G. Ziccardi, *L'odio online. Violenza verbale e ossessioni in rete*, Raffaello Cortina, Milano 2016, p. 21. Per una riflessione sull'*hate speech* cfr. P. Gori, *Libertà di manifestazione del pensiero, negazionismo, hate speech*, in www.questionegiustizia.it, 2019.

4. Non è un caso, infatti, che una delle frontiere del diritto contemporaneo sia rappresentata dal rapporto tra Internet e democrazia. Cfr. C. Bassu, *Piattaforme online e controllo dei contenuti pericolosi*, in www.medialaws.eu, 2020, p. 230. Per un'analisi sul rapporto tra il *web* e la diffusione dell'odio e del razzismo cfr. S. Pasta, *Razzismi espliciti banalizzati. L'ambiente digitale e il "ritorno della razza"*, in M. Santerini (a cura di), *Il nemico innocente. L'incitamento all'odio nell'Europa contemporanea*, Guerini Associati, Milano 2019, pp. 175-184.

5. F. Casarosa, *L'approccio normativo europeo verso il discorso dell'odio online: l'equilibrio fra un sistema di "enforcement" efficiente ed efficace e la tutela della libertà di espressione*, in www.questionegiustizia.it, 2020.

6. Emblematica è la legge tedesca volta a contrastare l'odio online, la *Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG)*, uno dei pochi esempi al mondo di legislazione contro i contenuti illeciti diffusi presenti in rete e di lotta alla radicalizzazione sui *social networks*. Cfr. G. Di Gregorio, *The market place of ideas nell'era della post-verità: quali responsabilità per gli attori pubblici e privati online?*, in www.medialaws.eu, 2017, p. 97. Cfr. anche V. Claussen, *Fighting hate speech and fake news. The network Enforcement Act (NetzDG) in Germany in the context of European legislation*, in www.medialaws.eu, 2018.

disposti a difendere una società tollerante contro l'attacco degli intolleranti, allora i tolleranti saranno distrutti, e la tolleranza con essi⁷.

Nonostante la libertà di manifestazione del pensiero rappresenti certamente la «pietra angolare del nostro ordine democratico»⁸, occorre quindi chiedersi se la Costituzione possa rimanere indifferente di fronte alla crescita esponenziale di espressioni verbali a contenuto discriminatorio⁹.

La risposta è di segno negativo: la Costituzione, infatti, pur garantendo la libertà di manifestazione del pensiero, non può in alcun modo legittimare l'odio.

La stessa Costituzione, pertanto, impone l'adozione di misure a carattere preventivo e, solo in casi di *extrema ratio*, cioè quando si dimostri che la parola può trasformarsi in un'azione di tipo violento, di misure di tipo repressivo¹⁰.

È di fondamentale importanza ribadire, a tal proposito, come la lotta all'odio non debba essere portata avanti solo con divieti e sanzioni, ma anche e soprattutto mediante una reale politica di inclusione e integrazione; infatti, la piena affermazione dei diritti umani rappresenta un solido argine contro l'intolleranza e il più potente strumento per costruire una società realmente democratica.

2. Il quadro normativo interno in tema di linguaggio dell'odio

Come noto, la Costituzione è nata con l'intento di reagire a un drammatico passato di violenza e di discriminazione¹¹.

Non è un caso che la *ratio* delle misure volte a contrastare l'odio e le

7. Cfr. K. Popper, *La società aperta e i suoi nemici*, vol. I, Armando, Roma 1973, p. 136.

8. Cfr. Corte cost. sent. n. 84 del 1969. Per un'approfondita analisi della libertà di manifestazione del pensiero nei mezzi odierni di comunicazione cfr. G.E. Vigevani, O. Pollicino, C. Melzi D'Eril, M. Cuniberti, M. Bassini, *Diritto dell'informazione e dei media*, Giappichelli, Torino 2019.

9. Sul tema dello "scontro" fra diritti su tutti G. Zagrebelsky, *Diritti per forza*, Einaudi, Torino 2017, pp. 47 ss.; M. D'Amico, *I diritti contesi. Problematiche attuali del costituzionalismo*, FrancoAngeli, Milano 2016.

10. Sul delicato tema del ruolo del diritto penale di fronte ai reati di istigazione cfr. su tutti E. Dolcini, *Omofobia e legge penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2011, pp. 24 ss.

11. Cfr. M. D'Amico, *Audizione davanti alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati sui progetti di legge volti a contrastare l'omofobia e le discriminazioni fondate sull'identità di genere*, in www.camera.it, 2020, p. 17.

discriminazioni vada rintracciata nel principio di uguaglianza e nella tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, di cui agli artt. 3 e 2 Cost.

Alla luce di tale passato, il legislatore italiano ha scelto, ad oggi, una politica di contrasto nei confronti dell'*hate speech* fondata sullo strumento penale nei confronti delle sole espressioni che incitano all'odio e alla violenza nei casi in cui esse presentino un contenuto lesivo dell'uguaglianza sotto l'angolo prospettico etnico-razziale e religioso, «non ricomprendendovi altre forme di estrinsecazione del pensiero che impattano negativamente su altri gruppi sociali»¹².

Ebbene, in un'ottica sempre più ampia di garanzia dei diritti, sembra armonizzarsi con il principio costituzionale di uguaglianza la proposta di modifica degli artt. 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale, volta a estendere la protezione penalistica anche contro le manifestazioni di odio fondate sulla discriminazione rispetto al sesso, al genere, all'orientamento sessuale, all'identità di genere e nei confronti delle persone con disabilità¹³.

Più nello specifico, con la modifica degli artt. 604-*bis* (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) e 604-*ter* (Circostanza aggravante) c.p. approvata nel testo unificato di diverse proposte di legge dalla Camera dei Deputati il 4 novembre 2020 (A.A.C. 107, 569, 868, 2171 e 2255) e successivamente trasmesso al Senato della Repubblica (A.S. 2005), il legislatore intende prevenire e contrastare condotte di discriminazione e di violenza «per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità»¹⁴.

Come affermato dalla dottrina, se il riferimento alle nozioni in questione viene inserito nella prima disposizione, ove è previsto

il reato di istigazione alla discriminazione o di discriminazione e il reato di istigazione alla commissione o di commissione di atti di violenza o provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oltre che il divieto

12. M. D'Amico, *Odio online: limiti costituzionali e sovranazionali*, in M. D'Amico, C. Siccardi (a cura di), *La Costituzione non odia. Conoscere, prevenire, contrastare l'hate speech online*, Giappichelli, collana "Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale" dell'Università degli Studi di Milano, 2021, p. 26.

13. Cfr. sul tema F. Filice, *Il disegno di legge in materia di omo-lesbo-bi-transfobia e abilismo. L'analisi delle nuove fattispecie incriminatrici. Verso un diritto penale antidiscriminatorio?*, in www.questionegiustizia.it, 2020. Cfr. anche L. Goisis, *Hate Crimes in a Comparative Perspective. Reflections on the Recent Italian Legislative Proposal on Homophobic, Gender and Disability Hate Crimes*, in *GenUS* 2020, 1, pp. 6-15.

14. B. Liberali, *Sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere nei nuovi artt. 604-bis e 604-ter c.p.: una questione (non solo) definitoria*, in Giustiziainsieme.it, 10 novembre, 2020, p. 2.

di ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo che abbia come scopo l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, con conseguente modifica del titolo della rubrica (art. 2).

Nella seconda sono previste

[...] nuove circostanze aggravanti, per i reati punibili con pena diversa dall'ergastolo, che determina un aumento di pena fino alla metà, affiancando tali riferimenti alle finalità già ivi previste, ossia quelle di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (art. 3)¹⁵.

Il testo unificato in questione non sembra in alcun modo configurare un reato d'opinione, dal momento che esso non inserisce

[...] i riferimenti al sesso, al genere, all'orientamento sessuale, all'identità di genere e alla disabilità alla condotta di propaganda delle idee, ma “solo” a quelle di istigazione alla commissione o di commissione di atti di discriminazione, violenza e provocazione alla violenza¹⁶.

Allo stesso tempo, il divieto di

[...] ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi si riferisce a condotte che devono consistere in condotte di “incitamento”¹⁷.

Inoltre, l'introduzione degli artt. 604-*bis* e 604-*ter* nel codice penale è stata infatti accompagnata dalla creazione di un'apposita sezione, i “reati contro l'uguaglianza”, posta all'interno del Capo III, in materia di Delitti contro la libertà individuale, il quale a sua volta si trova nel Titolo XII del codice penale, sui “Delitti contro la persona”¹⁸. Pertanto, le norme penali *de qua* sono volte a punire comportamenti individuali o collettivi connotati non tanto dall'intento di manifestare un pensiero anche fortemente critico verso i pubblici poteri, ma dalla lesione della dignità del

15. Cfr. B. Liberali, *Sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere nei nuovi artt. 604-bis e 604-ter c.p.: una questione (non solo) definitoria*, cit., p. 2.

16. *Ibidem*.

17. *Ibidem*.

18. In questo senso cfr. M. D'Amico, *Audizione davanti alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati sui progetti di legge volti a contrastare l'omofobia e le discriminazioni fondate sull'identità di genere*, cit., p. 15.

singolo o di una categoria di individui in ragione dei fattori di discriminazione basati sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sul genere, sul sesso e sulla disabilità¹⁹.

Merita un cenno, in quanto discorso “d'odio”, il tema della repressione del fenomeno negazionista²⁰ nell'ordinamento italiano, che, a differenza della forma di regolamentazione che essa conosce in molti Stati europei, non costituisce una fattispecie delittuosa autonoma, bensì una circostanza aggravante²¹.

Per contrastare il negazionismo, l'art. 3-*bis* della l. n. 654 del 1975 (“Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966”), innestato nel corpo dell'art. 3 della legge in questione dall'art. 1 della l. n. 115 del 2016 (“Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”), prevede che

[...] si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

In occasione dell'entrata in vigore della l. n. 167 del 2017²², rubricata “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea”, l'aggravante del negazionismo è stato modificato, poiché nel corpo della norma, dopo le parole «si fondano in tutto o in parte sulla negazione» sono state inserite le seguenti «sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia».

19. *Ibidem*.

20. Per una disamina del negazionismo sul *web* cfr. G. Ziccardi, *Negazionismo, antisemitismo e odio in Internet: natura, evoluzione e strumenti di contrasto*, in M. Santerini (a cura di), *Il nemico innocente. L'incitamento all'odio nell'Europa contemporanea*, cit., pp. 89-107.

21. Cfr. N. Fiano, *Antisemitismo e negazionismo. Un fenomeno ancora attuale*, in M. D'Amico, C. Siccardi (a cura di), *La Costituzione non odia. Conoscere, prevenire, contrastare l'hate speech online*, cit., p. 63.

22. Rubricata “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea”.

Occorre considerare, infine, che il 6 aprile 2018 è entrato in vigore il d.lgs n. 21 del 2018 (“Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera *q*), della legge 23 giugno 2017, n. 103”), il quale, tra le altre modifiche al codice penale, ha trasferito all’art. 604-*bis*, inserito nella sezione I-*bis* intitolata ai delitti contro l’uguaglianza e ora rubricato “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”, quanto previsto in origine dalla l. n. 654 del 1975²³.

Secondo parte della dottrina, nell’ordinamento italiano rimane penalmente irrilevante la condotta di mero negazionismo allorché non sia correlata a una propaganda o istigazione alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi²⁴; ancora, è stato evidenziato il *deficit* di specificità della norma, ritenuto eccessivamente ampio: in primo luogo, infatti,

[...] la norma va oltre stabilendo la perseguibilità anche di colui il quale, nel momento in cui nega l’esistenza di un crimine internazionale, faccia al contempo propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, anche qualora ciò non assuma valore di istigazione all’odio e alla violenza²⁵.

In secondo luogo, il legislatore avrebbe inteso colpire con il reato di negazionismo non solo la negazione, nei termini appena delineati, dell’Olocausto, ma anche di altri e ulteriori illeciti²⁶.

3. La giurisprudenza costituzionale in tema di linguaggio che odia

L’introduzione di divieti e limitazioni alla diffusione di un linguaggio che odia rappresenta, da un punto di vista giuridico, un tema delicato e problematico, poiché tocca nel profondo principi fondamen-

23. N. Fiano, *Antisemitismo e negazionismo. Un fenomeno ancora attuale*, cit.

24. Così G. Galazzo, *Reato di negazionismo e libertà di manifestazione del pensiero: una riflessione*, in *Giurisprudenza penale Web*, 2016, 9, p. 9.

25. M. Spatti, *Il reato di negazionismo recentemente introdotto in Italia. Una lettura alla luce del diritto internazionale e dell’Unione europea*, in *Diritto Pubblico Comparato Europeo*, 2017, p. 234.

26. La ricostruzione delle criticità della norma in commento è di M. Tomasi, *Il caso Pastörs v. Germany: un nuovo tassello nell’inquadramento delle multiformità del negazionismo in Europa*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 4/2019, p. 3098.

tali del nostro ordinamento costituzionale, quali, da un lato, il principio di eguaglianza e non discriminazione e, dall'altro, la libertà di espressione²⁷.

La giurisprudenza della Corte costituzionale, tuttavia, sembra avere tracciato con chiarezza un punto di equilibrio tra i due principi.

In primo luogo, come si accennava, la libertà di espressione, secondo la Corte costituzionale, non può essere sempre e comunque "guarentigiata".

Non è un caso che si sia espressa sulla tutela del buon costume, affermando, con la sent. n. 20 del 1974, che

non costituisce il solo limite alla libertà di manifestazione del pensiero, sussistendo invece altri limiti – impliciti – dipendenti dalla necessità di tutelare beni diversi, che siano parimenti garantiti dalla Costituzione (sentenze nn. 19 del 1962; 25 del 1965; 87 e 100 del 1966; 199 del 1971, 15, 16 e 133 del 1973), di guisa che, in tal caso, l'indagine va rivolta all'individuazione del bene protetto dalla norma impugnata e all'accertamento se esso sia o meno considerato dalla Costituzione in grado tale da giustificare una disciplina che in qualche misura possa apparire limitativa della fondamentale libertà in argomento.

Nello stesso anno, con la decisione n. 86 del 1974 la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che un bene "supremo" che va tutelato dinnanzi alla libertà di manifestazione del pensiero è quello del diritto all'onore e alla reputazione.

In quell'occasione il Giudice delle leggi ha affermato che

La previsione costituzionale del diritto di manifestare il proprio pensiero non integra una tutela incondizionata e illimitata della libertà di manifestazione del pensiero, giacché, anzi, a questa sono posti limiti derivanti dalla tutela del buon costume o dall'esistenza di beni o interessi diversi che siano parimenti garantiti o protetti dalla Costituzione. [...] E tra codesti beni e interessi, e in particolare tra quelli inviolabili, in quanto essenzialmente connessi con la persona umana, è l'onore (comprensivo del decoro e della reputazione)²⁸.

Ancora, in occasione della sent. n. 293 del 2000 la Corte costituzionale ha rigettato una questione di costituzionalità avente a oggetto una disposizione della legge sulla stampa che sanzionava penalmente, ai sensi dell'art. 528 c.p., l'utilizzo di

27. Sul tema dell'*hate speech* cfr. M. Santerini, *La mente ostile. Forme dell'odio contemporaneo*, Raffaello Cortina, Milano 2021, pp. 64-74.

28. Corte cost. sent. n. 86 del 1974, punto n. 4 del Cons. in Dir.

[...] stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale e l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti.

Il percorso argomentativo della Corte costituzionale è sembrato ruotare intorno al seguente principio:

Solo quando la soglia dell'attenzione della comunità civile è colpita negativamente, e offesa, dalle pubblicazioni di scritti o immagini con particolari impressionanti o raccapriccianti, lesivi della dignità di ogni essere umano, e perciò avvertibili dall'intera collettività, scatta la reazione dell'ordinamento.

Infine, del tutto significativa è la decisione della Corte costituzionale n. 215 del 2017, avente a oggetto il reato di ingiuria tra i militari (art. 226 codice militare di pace). Il giudice *a quo* dubitava della legittimità costituzionale del predetto reato in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, alla luce dell'avvenuta depenalizzazione del medesimo reato di ingiuria commesso tra civili. La Corte costituzionale arriva ad affermare che tale differenziazione tra militari e civili non risulta irragionevole essendo funzionale all'esigenza di coesione del corpo militare. Non solo, la previsione del reato di ingiuria da parte del Codice militare risponde all'esigenza di limitare la diffusione nel corpo militare di fenomeni ancora persistenti quali "il nonnismo" e "l'insorgenza di ingiurie di natura sessista, a seguito dell'accesso delle donne al servizio militare". Per la prima volta la Corte dà rilievo al sessismo e al linguaggio sessista in una delle sue sentenze; tale atteggiamento può essere contrastato, secondo la Corte, anche mediante la sanzione penale che si giustifica alla luce del contesto, storicamente maschile e non preparato all'ingresso delle donne nel corpo militare.

Oltre alla menzionata giurisprudenza costituzionale è interessante fare riferimento anche alle decisioni della Corte costituzionale aventi a oggetto la fattispecie incriminatrice dell'apologia del fascismo prevista a norma dell'art. 4 della legge "Scelba". Alla luce della giurisprudenza in questione, secondo la Corte costituzionale è possibile giustificare un intervento di tipo punitivo quando vi sia la sussistenza di un collegamento tra "parola" e "azione" tale da evidenziare l'esistenza di un pericolo "concreto" per il bene che la legge mira a tutelare (cfr. Corte cost. n. 87 del 1966; n. 108 del 1974, n. 74 del 1958).

4. I dati della Mappa dell'Intolleranza: l'odio online nel contesto dell'emergenza sanitaria

Nel presente paragrafo si cercherà di dare dimostrazione dell'attuale portata dell'odio nel mondo della tecnologia con particolare riferimento all'attuale contesto della pandemia.

Un esempio fra tutti, forse oggi il simbolo dell'intensità con cui l'odio si sta gravemente scatenando sui *social network* durante l'emergenza sanitaria, è quello della Senatrice Liliana Segre, che, nel mese di febbraio 2021, in occasione della pubblicazione della foto che la ritraeva nel momento in cui le veniva somministrato il vaccino anti Covid-19, è stata oggetto di numerose e gravi parole d'odio.

È bene tenere a mente sin d'ora, infatti, che la crisi sanitaria ha acuito le forme di discriminazione nei confronti delle donne, degli stranieri e delle persone con disabilità, generando e rafforzando casi di discriminazione multipla e intersezionale²⁹.

Come ho già avuto modo di sostenere altrove³⁰, a fronte dell'adozione, da parte dello Stato, di misure uguali – chiudere tutti in casa, trasformare il diritto a un'istruzione pubblica in un diritto usufruibile solamente online, la chiusura delle RSA a prescindere dalle condizioni delle stesse, estendere lo *smartworking* in molti settori lavorativi – non solamente sottende l'assenza di una dimensione sociale nell'approccio alla problematica legata all'emergenza sanitaria, ma ha anche e soprattutto determinato un innalzamento del grado di discriminazione di chi è già discriminato o di chi si trova in una situazione di fragilità.

In questo senso, il concetto di discriminazione multipla o intersezionale risulta del tutto funzionale per comprendere gli effetti che la gestione della pandemia ha estrinsecato nei confronti di determinati gruppi di persone: infatti, se si vuole intervenire a livello normativo o con azioni specifiche, non è in alcun modo possibile considerare isolatamente i diversi fattori di discriminazione, perché appunto le discriminazioni se sono presenti nella stessa persona non si sommano, ma si moltiplicano, aggravando ulteriormente la condizione di fragilità individuale: si pensi,

29. Sul tema delle discriminazioni multiple su tutti K. Crenshaw, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*, in *University of Chicago Legal Forum*, 1989; inoltre sia consentito il rinvio a M. D'Amico, *Una parità ambigua. Costituzione e Diritti delle donne*, Raffaello Cortina, Milano 2020, pp. 293 ss.

30. Cfr. M. D'Amico, *Emergenza, diritti, discriminazioni*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 2020, pp. 29 e ss.

in questo senso, all’impatto dell’emergenza sulle donne, sulle persone con disabilità, sui migranti, sugli stranieri e sui detenuti.

Si tratta di un tema su cui occorre interrogarsi soprattutto alla luce dei dati raccolti nel progetto la “Mappa dell’Intolleranza n. 5”, in quanto è proprio in contesti, come quello attuale, in cui le discriminazioni emergono con forza e in cui aumenta il rischio concreto dell’inasprimento di forme di odio.

In primo luogo, con riferimento alle donne, per la prima volta si registrano insulti a stampo sessista non basati sull’aspetto fisico ma su ragioni connesse al lavoro, forse perché la contestuale gestione della sfera lavorativa e familiare potrebbe avere scatenato l’odio degli uomini nei confronti del genere femminile³¹.

Quanto appena evidenziato si pone in linea con la presenza di messaggi e di dichiarazioni aventi contenuto di tipo sessista o misogino che da tempo interessano lo spazio europeo³².

Nell’attuale emergenza sanitaria, l’odio si è manifestato altresì tra le mura domestiche, luogo di atti discriminatori di violenza fisica: non è un caso che, come dimostrano i dati della nuova Mappa dell’Intolleranza, le donne siano la categoria più colpita da un linguaggio d’odio e sessista su *Twitter*³³.

Anche gli ebrei sono stati colpiti dall’odio online, soprattutto in concomitanza con la ricorrenza del Giorno della Liberazione.

L’odio non risparmia nemmeno i musulmani, corroborato sia da eventi nazionali (si pensi al caso della liberazione e rientro in Italia di Silvia Romano), che da eventi internazionali (l’attacco terroristico a Reading il 20 giugno)³⁴.

Del tutto positivamente, però, i dati della Mappa dell’Intolleranza mostrano una certa stabilizzazione per quanto riguarda l’odio nei con-

31. M. D’Amico, C. Siccardi, *La Mappa dell’Intolleranza n. 5. Odio online e discriminazioni ai tempi della pandemia*, nella cartella stampa de “La Mappa dell’Intolleranza. Anno n. 5”, 2020.

32. Si consideri, in questo senso, il report pubblicato nel 2014 dalla *Fundamental Rights Agency* dell’Unione Europea. Cfr. fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report.

33. Sull’impatto della comunicazione sessista sui diritti delle donne sia consentito il rinvio a M. D’Amico, *Pubblicità, comunicazione e immagini sessiste: l’Italia e la dignità femminile*, in *Studi in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero. La libertà di informazione e la democrazia costituzionale*, vol. II, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2014, p. 189; M. D’Amico, *Noi siamo così. Donne, parole, immagini*, Intervento alla Camera dei Deputati, 5 maggio 2015.

34. Cfr. la cartella stampa de “La Mappa dell’Intolleranza. Anno 5”, 2020.

fronti delle persone omosessuali e delle persone con disabilità, forse alla luce della diffusione delle campagne comunicative di inclusione sociale e dell'intervento da parte del legislatore. Infatti, il linguaggio omofobo ha subito un brusco calo a partire dal 2017, anno successivo all'approvazione della storica legge sulle unioni civili, la l. n. 76 del 2016.

Ciò dimostra come nei settori dove il legislatore è intervenuto a promuovere non solo l'eguaglianza, ma anche la tutela dei diritti e l'inclusione, l'odio nel mondo *offline* e online è sembrato arrestarsi.

5. La (non) regolamentazione dell'odio online nell'ordinamento italiano

In Italia, al momento, non esiste nessuna forma di regolamentazione dell'odio sul *web*: tuttavia, negli anni scorsi sono stati presentati progetti di legge volti a intervenire sulla diffusione dell'odio online.

Si consideri, in questo senso, l'A.S. 634, prima firmataria l'On. Boldrini, “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto dell'istigazione all'odio e alla discriminazione (hate speech)” depositato al Senato il 1° agosto 2018, e l'A.S. n. 1455, prima firmataria la Sen. Fedeli, “Misure per il contrasto del fenomeno dell'istigazione all'odio sul web”, del 18 novembre 2019.

Il primo progetto di legge indicato – mediante la modifica degli artt. 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale – si propone di

[...] contrastare condotte moralmente censurabili e fortemente lesive della dignità delle persone e dei gruppi sociali, che rappresentano un serio pericolo per la sicurezza e la convivenza della comunità sociale, senza limitare però in alcun modo il principio della libera manifestazione del pensiero, sancito dall'articolo 21 della Costituzione, nonché il diritto alla libertà di espressione nel *web*³⁵.

A tal fine è previsto un meccanismo di segnalazione di “contenuti finalizzati a diffondere, propagandare o fomentare l'odio, la discriminazione e la violenza” all'autorità giudiziaria, all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, ai Centri territoriali antidiscriminazione o agli enti attivi nel contrasto alle discriminazioni.

I siti Internet, i *social network* o altre piattaforme telematiche hanno un obbligo di immediata segnalazione, pena la applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

35. A.S. n. 634, XVIII Legislatura.

Il progetto di legge rubricato “Misure per il contrasto del fenomeno dell’istigazione all’odio sul web” offre una peculiare procedura per la segnalazione di un contenuto discriminatorio; essa viene gestita dalla piattaforma interessata e dalla polizia postale.

Inoltre, sono previste sanzioni di natura amministrativa qualora le piattaforme manchino di procedere alla segnalazione di contenuti di natura discriminatoria.

Da ultimo, si segnala che il 10 marzo 2021 è stata depositata alla Camera dei Deputati una nuova proposta di legge rubricata “Misure per la prevenzione e il contrasto della diffusione di manifestazioni d’odio mediante la rete internet”, simile, nei contenuti e nella modalità di contrasto all’odio online, alla *NetzDG* tedesca.

Di notevole rilievo è, inoltre, l’istituzione di una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni dell’intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, approvata in Aula il 30 ottobre 2019, la quale si propone di

segnalare agli organi di stampa e ai gestori dei siti internet casi di fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza nei confronti di persone o gruppi sociali sulla base di alcune caratteristiche, quali l’etnia, la religione, la provenienza, l’orientamento sessuale, l’identità di genere o di altre particolari condizioni fisiche o psichiche, richiedendo la rimozione dal web dei relativi contenuti ovvero la loro deindicizzazione dai motori di ricerca³⁶.

6. Il quadro sovranazionale

Come recentemente affermato in dottrina, il diritto internazionale offre protezione dinnanzi a messaggi di incitamento all’odio o alla discriminazione; non solo, in esso si ravvisa l’esplicita richiesta di interventi volti a prevenire la diffusione di tali messaggi³⁷.

Le disposizioni volte a contrastare l’incitamento all’odio si ritrovano nelle Dichiarazioni universali e nelle Convenzioni specificamente dedicate al contrasto delle discriminazioni.

Anzitutto, merita di essere ricordato l’art. 7 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 9 dicembre 1948, il quale oltre a sancire il principio di eguaglianza, afferma che «tutti hanno diritto a una eguale

36. Cfr. Atto n. 1-00136.

37. P. De Sena, M. Castellaneta, *La libertà di espressione e le norme internazionali, ed europee, prese sul serio: sempre su casapound c. facebook*, in *www.sidiblog.org*, 2020.

tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione». Sempre a livello universale l'art. 20, secondo comma, del Patto sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 vieta «qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisce incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza».

Tra le Convenzioni volte a contrastare le discriminazioni, la prima a punire l'incitamento all'odio è stata la Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 21 dicembre 1965 che all'art. 4 condanna

ogni propaganda e organizzazione che s'ispiri a concetti e a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale.

La stessa norma impegna gli Stati «ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento a una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio»³⁸.

Diversamente la Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), pur imponendo agli Stati di intraprendere misure volte a eliminare «pregiudizi e stereotipi basati sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso», non prevede norme volte a contrastare l'istigazione all'odio contro le donne. Indicazioni specifiche sul tema della comunicazione sessista si ritrovano invece nella Convenzione di Istanbul che, all'art. 17, impone la definizione di linee guida rivolte al settore dei *media* volte a prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità. È significativo notare come il tema della comunicazione sessista sia direttamente connesso, nell'ambito di una fonte giuridica vincolante di rango internazionale, al tema della violenza di genere.

Infine, un ruolo determinante nel contrasto allo *hate speech* è svolto in ambito internazionale dal Consiglio di Europa, dalla Corte Edu e dal Comitato dei Ministri che ha adottato diverse raccomandazioni³⁹ volte a invitare gli Stati a frenare la diffusione di *hate crimes* e *hate speech*.

38. Sulla protezione internazionale nei confronti dell'odio razziale C. Nardocci, *Razza e Etnia. La discriminazione tra individuo e gruppo nella dimensione costituzionale e sovranazionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2016, p. 204 ss.

39. Cfr., ad esempio, la Raccomandazione del Comitato dei Ministri 97/20; Recommendation CM/Rec (2010) 5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity.

7. Odio online e Unione europea

Sul piano europeo⁴⁰, l'attenzione dedicata alla lotta alla diffusione dell'odio in rete si pone in linea con l'esigenza di tutelare la dignità umana e l'uguaglianza tra cittadini⁴¹, sancita all'art. 21, primo paragrafo, della Carta di Nizza, che, come noto, vieta qualsiasi forma di discriminazione.

Purtroppo, a livello europeo manca un quadro di riferimento concordato, con la sola eccezione rappresentata dalla decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.

Eppure, in conformità a quanto prescritto dalla decisione quadro, nel 2015 è stato istituito, con l'Agenda europea sulla sicurezza, un *Internet Forum*, finalizzato a individuare, nello specifico, sistemi che contribuiscano a ostacolare l'affermazione dell'incitamento all'odio, alla violenza nonché al terrorismo internazionale⁴².

Secondo parte della dottrina, l'approccio delle istituzioni in tema di incitamento e istigazione all'odio ha conosciuto – nei limiti di cui si è fatto cenno – uno spostamento dal c.d. *hard law* al *soft law*⁴³.

Non è infatti un caso che nel 2016 la Commissione europea abbia varato, insieme a *Facebook*, *Twitter*, *YouTube* e altre grandi imprese di Internet – hanno aderito in seguito *Instagram*, *Google+*, *Snapchat*, *Dailymotion* e *Jeuxvideo.com* – un codice di condotta, che prevede una serie di impegni per combattere la diffusione del linguaggio dell'odio su Internet.

Il Codice non sembra limitarsi a una mera dichiarazione di intenti, ma prevede regole specifiche imponendo alle aziende di introdurre «procedure chiare ed efficaci per esaminare le segnalazioni riguardanti forme illegali di incitamento all'odio nei servizi da loro offerti, in modo da poter rimuovere tali contenuti o disabilitarne l'accesso».

40. Per un recente contributo sul tema cfr. P. Dunn, *Il contrasto europeo all'hate speech online: quali prospettive future?*, in *www.medialaws.eu*, 2021. Ancora, sul rapporto tra incitamento all'odio e legislazione europea cfr. K. Von Schnurbein, *Hate incitement and European legislation*, in M. Santerini (a cura di), *Il nemico innocente. L'incitamento all'odio nell'Europa contemporanea*, cit., pp. 59-64.

41. V. Nardi, *I discorsi d'odio nell'era digitale: quale ruolo per l'internet service provider?*, in *Diritto Penale Contemporaneo. Rivista Trimestrale*, 2, 2019, pp. 272-274.

42. *Ibidem*.

43. Cfr. F. Casarosa, *L'approccio normativo europeo verso il discorso dell'odio online: l'equilibrio fra un sistema di "enforcement" efficiente ed efficace e la tutela della libertà di espressione*, cit.

Ciascun esercizio di monitoraggio è stato realizzato sulla base di una metodologia concordata, mentre le notifiche sono state trasmesse attraverso canali di segnalazione a disposizione degli utenti oppure per il tramite di canali specifici il cui accesso è garantito solamente a segnalatori che siano attendibili.

Il 22 giugno 2020 sono stati pubblicati i risultati della quinta valutazione del codice di condotta per contrastare l'incitamento illecito all'odio online.

Come è possibile leggere dal comunicato stampa, i risultati sono sembrati positivi, in quanto le società informatiche valutano il 90% dei contenuti segnalati entro 24 ore, rimuovendo il 71% del contenuto illecito⁴⁴.

Lo stesso comunicato stampa non manca di aggiungere, però, che le piattaforme sono chiamate a migliorare la trasparenza per gli utenti, nonché a garantire che i contenuti segnalati siano valutati in tempo.

Ancora, la tempestività e l'effettività dei meccanismi di rimozione devono necessariamente essere improntati a un elevato grado di efficienza: per questo motivo, la dottrina evidenzia come le problematiche legate all'autoregolamentazione possano in parte venire superate prevedendo una chiara e vincolante definizione di responsabilità degli intermediari informatici, come previsto, ad esempio, con riferimento alla tutela del diritto d'autore, alla lotta contro il terrorismo e contro la pedopornografia⁴⁵.

Inoltre, tra gli strumenti di *soft law* la Commissione europea ha adottato la Raccomandazione 2018/334 sulle misure per contrastare i contenuti illegali online, volta al promovimento dell'adozione di *standard* minimi nella prevenzione e rimozione degli stessi.

8. Riflessioni conclusive

Alla luce di quanto precede, è possibile individuare nella tutela della dignità umana e nel principio di eguaglianza limiti impliciti all'art. 21 Cost⁴⁶.

44. ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1134.

45. V. Nardi, *I discorsi d'odio nell'era digitale: quale ruolo per l'internet service provider?*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2019, p. 9.

46. Più di recente anche la Corte di cassazione ha chiaramente affermato che la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale non possono essere legittimate in nome della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) «perché quest'ultima cessa quando trasmoda nella discriminazione di e alla violenza di tipo razzista» (Cass. Pen. n. 21409 del 2019).

Quanto alle modalità di restrizione della libertà di manifestazione del pensiero è possibile operare, come sostenuto già altrove, su un doppio binario.

Da un lato, come si accennava poc' anzi con riferimento alla giurisprudenza costituzionale, il ricorso allo strumento penale deve rappresentare sempre l'*extrema ratio* e deve necessariamente riguardare, affinché possa essere costituzionalmente ammissibile, condotte che manifestino un collegamento di natura diretta tra “parola” e “azione”.

Dall'altro, laddove non vi sia alcun collegamento tra parola e azione, allora è preferibile procedere all'adozione di misure di prevenzione e sensibilizzazione idonee a incidere con forza sul contesto sociale e culturale. Infatti, come ricorda l'intellettuale Victor Klemperer nel suo *Language of the Third Reich* dobbiamo tenere ben presente il ruolo pericoloso e distorsivo del linguaggio che forma la nostra personalità e le nostre convinzioni «come e più del sangue»⁴⁷.

47. V. Klemperer, *Language of the Third Reich*, Continuum, London 2006.

